



*Direzione Regionale delle Marche*

*Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse materiali*

**RDO PER FORNITURE E POSA IN OPERA DI MONTACARICHI PER SOLE  
COSE PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI  
ANCONA VIA PALESTRO 15**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 – Caratteristiche della fornitura e posa in opera
- Art. 3 – Importo dell'affidamento
- Art. 4 – Termine di esecuzione
- Art. 5 – Modalità di esecuzione
- Art. 6 - Responsabile della commessa
- Art. 7 – Responsabilità civile e garanzia definitiva
- Art. 8 – Responsabilità del fornitore
- Art. 9 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 10 – Fatturazione e pagamento
- Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 13 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 14 – Cessione del credito
- Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 16 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 17 – Foro competente
- Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 19 – Trattamento dei dati personali

### **Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un montacarichi per sole cose presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di Ancona, via Palestro 15.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente in materia di appalti.

### **Art. 2 – Caratteristiche della fornitura e posa in opera.**

La fornitura comprende la posa in opera e la realizzazione di tutte le opere edili ed elettriche necessarie a fornire l'impianto finito e funzionante.

### **Art. 3 - Importo dell'affidamento**

L'importo massimale della RDO è pari ad € 14.620,00 al netto dell'IVA e al lordo degli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è pari ad € 320,00 oltre IVA. Alla RDO viene allegato il DUVRI preliminare dell'appalto.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

### **Art. 4 – Termine di esecuzione.**

Il contratto tra l'Agenzia e il Fornitore stabilirà il termine di 60 giorni naturali e consecutivi per completare la fornitura e la posa in opera e rendere l'impianto collaudabile.

### **Art. 5 - Modalità di esecuzione**

L'esecuzione della fornitura e posa in opera dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.

### **Art. 6 - Responsabile della commessa**

Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile della commessa, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

Il fornitore dovrà, altresì, comunicare al momento della stipula del contratto, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

### **Art. 7 - Responsabilità civile e garanzia definitiva**

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento del contratto in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del contratto, per un importo non inferiore ad € 500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale e il ribasso percentuale offerto dalla media ponderata delle percentuali di ribasso come risultanti dall'offerta economica.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **Art. 8 - Responsabilità del fornitore**

Il fornitore si impegna a fornire quanto stabilito nel contratto richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo del fornitore acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione del contratto, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

### **Art. 9 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica,

derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

Il fornitore è tenuto all'osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti contenute nel capitolato tecnico.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 10 - Fatturazione e pagamento**

Il fornitore, dopo la presentazione all'Agenzia e l'approvazione da parte di quest'ultima del verbale di collaudo, del certificato di conformità e delle istruzioni tecniche dell'impianto e dopo l'attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere un'unica fattura. L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate, Via Giorgione 106 - 00147 ROMA- C.F. 06363391001

e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA DOIBBL oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

La fattura dovrà essere esclusivamente trasmessa esclusivamente in formato elettronico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013.

Nel campo Codice destinatario (campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica) che è il codice univoco assegnato a ciascun ufficio dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni deve essere inserito DOIBBL (campo obbligatorio);

Si precisa che l'art. 1 del D.L. 50 del 24/4/2017 ha esteso l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e che pertanto per le fatture emesse dopo la data del 1° luglio 2017 il campo 2.2.2.7 (esigibilità IVA) del tracciato della fattura elettronica dovrà essere valorizzato con il carattere "S". La non corretta valorizzazione di tale campo comporterà nel sistema ISI il rifiuto della fattura stessa con motivazione "mancata applicazione dell'art. 17- ter del DPR 633/1972"

Le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fatturazione elettronica" sono pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Al fine di fornire al Fornitore tutte le informazioni che dovranno essere riportate nel tracciato della fattura elettronica, quest'ultimo dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica dedicato (No PEC) sul quale l'Agenzia invierà in maniera automatizzata alcune informazioni per la fatturazione elettronica e un indirizzo nel quale saranno inviati gli avvisi di avvenuto pagamento (a seconda delle esigenze gli indirizzi possono essere uguali o diversi).

#### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 12 - Penali, recesso e risoluzione**

Previa contestazione dell'addebito, saranno applicate le penali di seguito riportate: per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione della

fornitura e posa in opera, l'affidatario è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dovuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto: in tali casi il Punto Ordinante applicherà alla ditta le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Agenzia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'affidatario medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Agenzia di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

La disciplina della risoluzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'affidatario, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R o tramite PEC e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno dell'affidatario, le prestazioni da contratto ovvero la parte delle medesime prestazioni non eseguite dall'affidatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza dell'affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione;
- manifesta incapacità nell'esecuzione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura e posa in opera senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;

- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del contratto o parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'affidatario inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi. All'affidatario inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Art. 13 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

### **Art. 14 - Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire

la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 15 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 16 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione**

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del contratto.

**Art. 17 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Ancona.

**Art. 18 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

**Art. 19 – Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente contratto ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation (GDPR). Si rinvia all’informativa allegata predisposta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE.

IL CAPO UFFICIO  
Remo Checola  
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente